



Comune di Costigliole d'Asti

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

Adunanza – Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 20:30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CAVALLERO cav. Enrico A.	Si	BALDI dott. Luigi	No
BORIO Alessandro	Si	PRUNOTTO Anna	Si
ARCONI dott.ssa Tanya	Si	BORIO dott. Andrea	Si
BIANCO Laura	Si	STELLA dott. Pierluigi	Si
FIORÉ Giuseppe	Si		
AUSTA geom. Claudio	Si		
ROSSO Stefania	Si		
FOGLIATI geom. Luigi	Si		
CIRIO dott.ssa Chiara	Si		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario il **CARAFÀ dott. Vincenzo**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CAVALLERO cav. Enrico Alessandro** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'Assessore ARCONI relaziona:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Costigliole d'Asti l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dall'A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (CBRA);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 10/07/2020 con la quale il CBRA ha validato e approvato il PEF TARI 2020 del Comune di Costigliole d'Asti;

Considerato che nella suddetta deliberazione sono riportati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente ed in particolare:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b):
0,3

- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): 0,42
- numero delle rate per il recupero della componente a congruaggio r : 4
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10%
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0
- Coefficiente di gradualità della componente a congruaggio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: 0,25
 - o $\gamma_{2,a}$: 0,2
 - o $\gamma_{3,a}$: 0,05

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall' A.T.O di Area Vasta "Astigiano"/CBRA sulla base dei piani redatti dai soggetti gestori del servizio e dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone un costo complessivo di € 859.116,00;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione da trasmettere all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è pari a 0,84 e quindi rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 14 dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti correggendo tale rapporto per evitare un eccessivo carico sulle utenze domestiche, come segue:

- 66% a carico delle utenze domestiche;
- 34% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 65,18% a carico delle utenze domestiche;
- 34,82% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

- a) k_a Nord minimo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze domestiche;
- b) k_b massimo per la parte variabile delle utenze domestiche;
- c) k_c Nord minimo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze non domestiche;
- d) k_d Nord minimo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020,

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, non rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	<u>1,7%</u>	-
- coefficiente recupero della produttività:	<u>0,10%</u>	+
- coefficiente QL	<u>0,00%</u>	+
- coefficiente PG	<u>0,00%</u>	=
Limite massimo di variazione annuale	<u>1,016%</u>	
Crescita entrate 2020/2019	<u>1,023</u>	

Considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono pari a € 852.850,00.

Considerato che il PEF approvato dal CBRA espone costi complessivi di € 859.116,00 dai quali devono essere detratti i contributi del MUIR per gli edifici scolastici pari a € 3.226,00 e i recuperi da evasione fiscale pari a € 3.275,00 come da deliberazione ARERA N. 158/2020 del 05/05/2020, per un importo complessivo di € 852.615,00 inferiore alle entrate massime tariffarie;

Preso atto che i costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato RU ammontano ad € 1.528,00 e che gli stessi saranno coperti con le risorse che finanziano i servizi indivisibili;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Preso atto che dai costi da coprire con il gettito tariffario è stata detratta la somma di € 792,00 relativa al servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti per il quale è prevista un'apposita tariffa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della TARI.

VISTO l'art. 19 del regolamento comunale del tributo il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con Decreto n. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire all'ufficio tributi di emettere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle rate;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

INVITA il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE


UDITA la relazione;

VISTI i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ai sensi delle vigenti disposizioni del Piano Finanziario TARI 2020 come

validato e approvato dal CBRA con deliberazione n. 9 del 10/07/2020 e' allegato alla presente deliberazione (allegato A);

- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 14 dell'art. 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso:
 - apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge, per consentire all'ufficio tributi di emettere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle rate;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CAVALLERO avv. Enrico Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. Vincenzo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 501 Registro Pubblicazioni.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nelle forme di legge sul sito web, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69, per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020

Costigliole d'Asti, li

08/10/2020



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.sa NOVELLO Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Costigliole d'Asti,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica la su estesa deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva con la clausola di immediata eseguibilità, resa ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Costigliole d'Asti, li

28/9/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA dott. Vincenzo